

## Le sanzioni e il ravvedimento operoso del quadro RW

**Data Articolo: 14 Settembre 2016**

**Autore Articolo: Rita Martin**

Il **quadro RW di Unico PF**, utilizzato per la segnalazione e per l'eventuale calcolo delle imposte dovute Ivie e Ivafe, è presentato da tutti i soggetti che detengono capitali e/o immobili all'estero. I contribuenti che a qualsiasi titolo non devono presentare tale dichiarativo, per adempiere al monitoraggio fiscale devono procedere alla presentazione del frontespizio di Unico e del quadro RW debitamente compilato. Dimenticanze e omissioni, tuttavia, sono frequenti. Come rimediare?

I contribuenti residenti in Italia che hanno detenuto nel corso del 2015 investimenti patrimoniali o attività finanziarie all'estero, devono indicarli nel quadro RW, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 167/1990. Il quadro RW è parte integrante di Unico, per cui va presentato secondo le modalità e i termini previsti per tale dichiarazione.

Il quadro deve essere compilato in ogni caso anche per la liquidazione dell'Ivie e dell'Ivafe dovuta sulle attività estere.

Il **regime sanzionatorio** in riferimento al **quadro RW** ha subito, dal 2013 ad oggi, notevoli variazioni; l'ultima si riferisce alle modifiche apportate all'art.1 del D.Lgs. 471/1997 ad opera dell'art.15 del D.Lgs. 158/2015.

È ancora prevista oggi, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l'applicazione della sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo però ridotto da 258 a 250 euro.

In caso di **omessa dichiarazione** senza che siano dovute imposte, è applicabile la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Tuttavia, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento, la sanzione è ridotta da euro 150 a euro 500.

**Se l'omissione è riferita al solo quadro RW**, la sanzione è pari a euro 258 (art.5 c.2 D.Lgs. 167/1990).

Pertanto:

	<b>RW</b>	<b>Dichiarativo</b>	<b>Art.13 D.Lgs. 471/97</b>
Dichiarazione senza quadro RW	1/9 di 258 = 28	1/9 di 250 = 27	Let. a-bis)
Dichiarazione con RW infedele	1/9 di 258 = 28	1/9 di 250 = 27	Let. a-bis)
Quadro RW omesso	1/9 di 258 = 28	1/10 di 150 = 15	Let. c)

Di seguito un riepilogo delle sanzioni dovute in caso di **ravvedimento operoso**, distinguendo tra attività e investimenti detenuti in stati o territori a fiscalità privilegiata e non:

Termine	Sanzione 3% white list	Sanzione 6% black list
Entro la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la variazione	1/8 = 0,375%	1/8 = 0,75%
Entro la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la variazione	1/7 = 0,429%	1/7 = 0,857%
Oltre la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la variazione	1/6 = 0,5%	1/6 = 1%
Dopo i PVC	1/5 = 0,6%	1/5 = 1,2%

In caso di **violazione sul monitoraggio fiscale**, a cui è associato il recupero di una maggior imposta, occorrerà anche sanare la violazione per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% dell'imposta).

Si evidenziano di seguito le diverse **riduzioni delle sanzioni** per dichiarazione infedele, tenendo conto dell'eventuale aumento di 1/3 limitatamente ai redditi prodotti all'estero (90% + 1/3 = 120%):

- 1/8 della sanzione prevista (120%) se il versamento è eseguito dal 91° giorno successivo la violazione ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero il 15%
- 1/7 della sanzione prevista (120%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non prevista dichiarazione, entro due anni dall'omissione o dall'errore, quindi il 17,14%
- 1/6 della sanzione prevista (120%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non prevista dichiarazione, oltre due anni dall'omissione o dall'errore, quindi il 30%
- 1/5 della sanzione prevista (120%), se il versamento avviene dopo il PVC, cioè il 24%.

Resta fermo il **ravvedimento** per le eventuali imposte Ivie e Ivafe non corrisposte, dovuto nei modi ordinari.

Rita Martin – Centro Studi CGN